REP. 7223/18

S. 7008/18

Cron. 3036/18

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
R.G. 65539/14

All'udienza del 3/4/2018 sono presenti per:
la parte opposta l'avv.to Fulvio Zardo il quale discute la causa riportandosi alle note versate in atti e precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione ed alle note;

Il Giudice

Dato atto provvede come da separata sentenza parte integrante del presente verbale dando lettura del dispositivo in udienza

Il Giudice G.O.T.
Dott.ssa Elvira Bracciale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione XI

Il Giudice Unico G.O.T. Dot.ssa Bracciale ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 65539/2014 nel Ruolo Generale delle causa Civili Contenziose dell'anno 2014

TRA

M[redacted] S[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv.to D[redacted] M[redacted] che la rappresenta e difende giusta procura in atti

OPPONENTE

E

Dott. C[redacted] C[redacted] elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv.to Fulvio Zardo che lo rappresenta e difesa giusta procura in atti anche con l'avv.to Giobbe Zardo e Roberta Neri

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 46717/2014

Svolgimento del processo e motivi della decisione

In via preliminare, va segnalato che, per effetto della modifica dell'art. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. operata dall'art. 45 co. 17 della legge 18/6/2009 n. 69, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La M[redacted] s[redacted] ha opposto il decreto ingiuntivo con il quale era stato essa ingiunto il pagamento in favore del Dott. C[redacted] C[redacted] della somma di euro 8.595,53 oltre accessori quale

corrispettivo della attività professionale dall'opposto asseritamente espletata in favore della opponete e relativa a consulenza contabile e del lavoro. L'opponete ha dedotto una seria di errori e mancanze.

L'opposto si è costituito contestando le avverse deduzioni

La causa è stata istruita con produzione documentale e CTU

Preliminarmente e nel marito deve ricordarsi come secondo l autorevole indirizzo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n. 12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass. 9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.

I documenti versati in atti dall'opposta provano il conferimento dell'incarico e l'ammontare del compenso concordato; sempre documentale risulta la prova dell'espletamento della attività dedotto.

L'opponente ha invece omesso di fornire la prova dei fatti estintivi del credito per come dedotti; ha omesso peraltro di fornire al CTU la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento della consulenza volta alla verifica delle asserite omissioni.

L'opposizione va pertanto disattesa

Il comportamento processuale dell'opponente che ha omesso ogni attività istruttoria anche di collaborazione con il CTU può essere sanzionato ex art. 96 cpc terzo comma con condanna dell'opponete a corrispondere all'opposta a tale titolo l'importo di euro 2.000,00

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'opponente con refusione da parte dell'opposta di quanto dalla stessa eventualmente anticipato a tale titolo

PQM

Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, conferma il decreto ingiuntivo n.17199/14;

condanna la parte opponete a rifondere all'opposto le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 per onorari oltre spese generali iva e cpa di legge;

pone definitivamente a carico della opponente le spese della CTU con condanna di essa opponente a rifondere alla opposta quanto da questa anticipato a tale titolo;

condanna la parte opponete ex art. 96 cpc terzo comma a corrispondere alla opposta la somma di euro 2.000,00 oltre interessi dalla pronuncia la soddisfo effettivo

dispositivo letto in udienza

Il Giudice

Roma, 3/4/2018